

RAPPRESENTANTE DI CLASSE: COSA CAMBIA

CONFRONTO FRA L'ATTUALE NORMATIVA
E LA PROPOSTA DI LEGGE 953 IN APPROVAZIONE ALLE CAMERE

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria **sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni (... e) delle classi interessate.**

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

- nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate **un rappresentante eletto dai genitori degli alunni;**
- nella scuola media, **quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni;**
- nella scuola secondaria superiore, **due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni nonché due rappresentanti degli studenti;**
- nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

8. I consigli (...sono presieduti dal preside o suo delegato e ...) si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col **compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.** In particolare esercitano le competenze in materia di **programmazione, valutazione e sperimentazione.** 9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni rientrano nella competenza dei consigli di classe.

Proposta di Legge 953

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. **La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti**, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. **Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e**, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, **mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.**

3. **L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti** che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curriculum.

4. **Lo statuto disciplina la composizione**, le modalità della necessaria **partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi** di ogni singola classe.

5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, **presentato alle famiglie**, e **sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.**

<p>Art. 12 - Diritto di assemblea</p> <p>1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.</p> <p>Art. 15 - Assemblee dei genitori</p> <p>1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. 3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. 8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.</p> <p>Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali</p> <p>Art. 33 - Svolgimento delle elezioni</p> <p>Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali</p> <p>Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto</p> <p>Art. 43 - Pubblicità degli atti</p>	<p>Art. 12. - (Abrogazioni).</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.</p>
---	--

NB: sono stati evidenziati in arancio gli spazi di partecipazione per i genitori, in blu le competenze del Collegio dei docenti, in violetto le parti comuni a entrambi.